



COMUNE DI ROVIGO

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA,
POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE DEL LAVORO,
VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA',
ISTRUZIONE, UNIVERSITA', SPORT POLITICHE GIOVANILI E
ASSOCIAZIONISMO**

SEZIONE ISTRUZIONE - UNIVERSITA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Orna Valeria

DECRETO DIRIGENZIALE N. 55 DEL 31/03/2023

**OGGETTO: ANNULLAMENTO D'UFFICIO EX ARTICOLO 21 NONIES LEGGE N.
241/1990 DEI DECRETI DIRIGENZIALI N 181 DEL 29/12/2022 E N. 32
DEL 24/03/2023**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale relativo al "*Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà, Istruzione, Università, Sport e Politiche Giovanili ed associazionismo*";

CONSIDERATO che l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, esplicita le funzioni e le responsabilità dei dirigenti, a cui spetta la direzione degli uffici e dei servizi loro assegnati e l'adozione degli atti di amministrazione e gestione del personale;

RITENUTO pertanto di assumere il seguente provvedimento mantenendone la responsabilità del procedimento, ciò in quanto atto di esclusiva competenza del dirigente;

RICHIAMATA la disciplina dell'Area delle Posizioni Organizzative, di cui agli articoli 13, 14 e 15 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, i quali prevedono l'istituzione di posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa oppure lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità richiedenti elevata competenza specialistica;

DATO ATTO che tali posizioni possono essere assegnate sulla base di un incarico a termine conferito con atto scritto e motivato dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a tre anni;

ATTESO che il trattamento economico del personale titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione, variabile da un minimo di €. 5.000,00, ad un massimo di €.



COMUNE DI ROVIGO

16.000,00, annui lordi per 13 (tredici) mensilità, e dalla retribuzione di risultato nella misura non inferiore al 15% della retribuzione di posizione, da corrispondere a carico del bilancio dell'Ente;

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 69 del 09/05/2019, esecutiva, integrata dalla successiva Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 71 del 16/05/2019, esecutiva, sono stati approvati i criteri generali per l'istituzione delle Posizioni Organizzative ai sensi dei citati articoli 13, 14 e 15 del CCNL 21/05/2018, come convenuti in sede di confronto con le organizzazioni sindacali, prevedendo la possibilità di istituire posizioni di tipo "A", che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (ai sensi di quanto indicato all'articolo 13, comma 1, lettera a), del CCNL 21/05/2018), oppure di tipo "B", che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità richiedenti elevata competenza specialistica (ai sensi di quanto indicato all'articolo 13, comma 1, lettera b), del CCNL 21/05/2018);

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento è stato altresì precisato che l'istituzione di dette posizioni di lavoro è demandata alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro, da adottarsi con atti di natura privatistica di diritto comune di competenza dei dirigenti, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 629 del 02/03/2022, con la quale è stata definita la "microstruttura" organizzativa di Settore e sono state istituite due Posizioni Organizzative di tipo "A", e nello specifico, una relativa alla figura di *"Coordinatore Amministrativo su Sezione Istruzione ed Università"* e l'altra riferita alla figura di *"Coordinatore Amministrativo su Sezione Politiche ed Interventi per la Coesione Sociale"*, stabilendone la rispettiva graduazione e pesatura ai fini della retribuzione di posizione spettante;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 25 del 15/03/2022, con il quale è stato conferito al dipendente identificato nell'Allegato A) al presente provvedimento (parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali) l'incarico di Posizione Organizzativa di *"Coordinatore Amministrativo su Sezione Istruzione ed Università"* per il periodo dal 16/03/2022 e fino al 31/12/2022, tenuto conto dei requisiti culturali posseduti, della capacità professionale e dell'esperienza maturata nell'Ente (come desunti anche dal *curriculum vitae* allegato alla manifestazione di interesse presentata) ed in considerazione della tipologia di posizione assegnata e della natura dei compiti e delle attività da svolgere, a riscontro degli elementi riportati quali criteri per il conferimento degli incarichi nelle richiamate Deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 69 del 09/05/2019 e n. 71 del 16/05/2019;

RICHIAMATA la Nota dell'Ufficio Risorse Umane (agli atti giusto prot. n. 66938 del 16/09/2022), con la quale, previa verifica della sussistenza dei relativi requisiti, si prendeva atto della richiesta di congedo straordinario retribuito ex articolo 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 (con decorrenza 26/09/2022 al 25/03/2023), pervenuta da parte del dipendente identificato nell'Allegato A) al presente provvedimento (parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali);

RICHIAMATA altresì la successiva Nota dell'Ufficio Risorse Umane (agli atti giusto prot. n. 79164 del 03/11/2022), con la quale, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti, si prendeva atto della richiesta pervenuta dal già menzionato dipendente, volta all'ulteriore fruizione del congedo straordinario retribuito ex articolo 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 (con decorrenza 26/03/2023 al 25/09/2023);



COMUNE DI ROVIGO

DATO ATTO che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

VISTO in particolare l'articolo 13, comma 3, del predetto CCNL, ove è chiarito che: *“Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza”*;

DATO ATTO che, nella riunione del 15/12/2022, il Comitato di Direzione ha stabilito che i Dirigenti procedano alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa e di quelle comportanti specifiche responsabilità fino al 31/03/2023;

ATTESO che con Decreto Dirigenziale n. 181 del 29/12/2022, veniva disposta la proroga dell'incarico stesso a far data dal 01/01/2023 e fino al 31/03/2023;

PRESO ATTO della comunicazione del 21/03/2023 del Dirigente del Servizio Risorse Umane in merito all'ulteriore proroga fino al 30/06/2023 per gli incarichi di Posizione Organizzativa e per quelli comportanti specifiche responsabilità a condizioni sia attributive che economiche invariate;

ATTESO inoltre che, con Decreto Dirigenziale n. 32 del 24/03/2023, veniva disposta l'ulteriore proroga dell'incarico stesso a far data dal 01/04/2023 e fino al 30/06/2023;

VISTO l'articolo 42 del D. Lgs. n. 151/2001, rubricato *“Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20) (A)”*;

RILEVATO in particolare che, il comma 5 *ter* del succitato articolo 42, prevede espressamente che: *“Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale (omissis...)”*;

DATO ATTO che l'interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all'ARAN;

ATTESO che l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni si è pronunciata sulla compatibilità dell'istituto contrattuale della Posizione Organizzativa con l'aspettativa contemplata dall'articolo 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 con il parere *“RAL-1608-orientamenti applicativi”*;

RAVVISATO che, nel succitato orientamento applicativo viene specificato: *“(omissis...) a) le posizioni organizzative, sulla base della vigente disciplina contrattuale (art.8 e ss. del CCNL del 31.3.1999; art.10 .del CCNL del 22.1.2004) si caratterizzano per lo svolgimento da parte dei titolari di compiti particolarmente qualificati, comportanti la diretta e personale assunzione di una elevata responsabilità di prodotto e di risultato; b) proprio in considerazione della rilevanza delle attività e delle responsabilità facenti capo ai titolari di posizione organizzativa, la medesima disciplina contrattuale richiede per gli stessi un impegno lavorativo pieno, completo e continuo; c) a tal fine è sufficiente considerare che: 1) la disciplina contrattuale stabilisce solo la durata minima della prestazione lavorativa settimanale (le 36 ore settimanali) del titolare di posizione organizzativa e non anche quella massima, che sarà, invece, collegata, genericamente e dinamicamente, alla rilevanza ed alle effettive necessità delle funzioni da svolgere. Le prestazioni ulteriori rese dal dipendente non possono considerarsi straordinarie o comunque aggiuntive rispetto al minimo delle 36 ore, ma sono ordinario orario di lavoro. 2) in base all'art. 4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 non è possibile l'attribuzione di un incarico di posizione organizzativa a*



COMUNE DI ROVIGO

dependenti comunque titolare di posizione organizzativa, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 11 del CCNL del 22.1.2004; d) conseguentemente, si ritiene, proprio in base alle caratteristiche degli incarichi di posizione organizzativa e della relativa disciplina contrattuale, che gli stessi non possano che risultare incompatibili con una prestazione lavorativa che, come nel caso sottoposto, risulti comunque quantitativamente ridotta rispetto al minimo (almeno 36 ore settimanali) ordinariamente richiesta per la generalità dei titolari di posizione organizzativa”;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti in Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con Deliberazione n. 91/2016/PAR, ha statuito che: *“(omissis...) l'indennità di posizione organizzativa percepita dal dipendente anteriormente al collocamento in aspettativa, lungi dal dover continuare ad essere corrisposta durante il congedo, viene semplicemente a determinare - unitamente a tutte le altre voci retributive fisse e continuative percepite dal dipendente nell'ultimo mese anteriore al congedo - il quantum rispetto al quale commisurare l'indennità “sostitutiva” ex art. 42, comma 5-ter, D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151”* (sul punto si veda anche la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 245/2017/PAR);

VISTO l'articolo 21 *octies* della Legge n. 241/1990, in forza del quale: *“1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis”*;

VISTO inoltre l'articolo 21 *nonies* della Legge n. 241/1990, il quale recita che: *“1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”*;

RILEVATO che, sulla scorta del succitato Orientamento applicativo dell'ARAN e delle già menzionate Deliberazioni della Corte dei Conti, i Decreti Dirigenziali n. 181 del 29/12/2022 e n. 32 del 24/03/2023, sono illegittimi e, come tali, annullabili;

RAVVISATA pertanto la necessità, per le motivazioni sopra meglio descritte, di annullare d'ufficio ex articolo 21 *nonies* della Legge n. 241/1990, i Decreti Dirigenziali n. 181 del 29/12/2022 e n. 32 del 24/03/2023;

DATO ATTO che, l'annullamento d'ufficio dei Decreti Dirigenziali n. 181 del 29/12/2022 e n. 32 del 24/03/2023, non incide sull'indennità sostitutiva ex articolo 42, comma 5 ter, del D. Lgs.



COMUNE DI ROVIGO

n. 151/2001, già riconosciuta al dipendente identificato nell'Allegato A) al presente provvedimento (parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2023 avente ad oggetto: *“Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e relativi allegati”*, dichiarata i.e.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 3/03/2023 avente ad oggetto: *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - Assegnazione dotazioni finanziarie”*, dichiarata i.e.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTO il Regolamento delle funzioni Dirigenziali;

VISTO il CCNL 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali;

VISTO il CCNL 16/11/2022 del comparto Funzioni Locali, in particolare in riferimento agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21;

DECRETA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e si intendono qui integralmente riportate;
- 2) di annullare d'ufficio ex articolo 21 *nonies* della Legge n. 241/1990, i Decreti Dirigenziali n. 181 del 29/12/2022 e n. 32 del 24/03/2023;
- 3) di dare atto che l'annullamento d'ufficio dei Decreti Dirigenziali n. 181 del 29/12/2022 e n. 32 del 24/03/2023, non incide sull'indennità sostitutiva ex articolo 42, comma 5 *ter*, del D. Lgs. n. 151/2001, già riconosciuta al dipendente identificato nell'Allegato A) al presente provvedimento (parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali);
- 4) di comunicare il presente Decreto al dipendente interessato identificato nell'Allegato A) al presente provvedimento (parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali);
- 5) di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
- 6) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione *“Amministrazione trasparente”*, sottosezione *“Provvedimenti/Provvedimenti dei dirigenti”* del sito web dell'Ente;
- 7) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.



COMUNE DI ROVIGO

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE

Valeria Orna

Documento sottoscritto con firma digitale